

# STATUTO

(Conforme al D.Lgs 460/97)

## DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPI

### Art. 1

È costituita l'Associazione "Form-Art", con durata illimitata nel tempo e sede in Pescara.

### Art. 2

L'Associazione, la cui attività è rivolta prevalentemente ai propri soci, è senza fini di lucro e pertanto appartiene al settore "non profit". Essa si propone i seguenti scopi:

- Contribuire allo sviluppo delle attività culturali, musicali, teatrali, artistiche e di quelle a esse collegate
- Promuovere il patrimonio culturale del territorio in cui opera
- Favorire gli scambi culturali tra gruppi, solisti, istituzioni musicali, teatrali, artistiche ecc., operanti sul territorio nazionale e all'estero, anche attraverso iniziative turistiche.

Questi obiettivi, saranno perseguiti, anche tramite affiliazioni ad Associazioni culturali a livello nazionale o estero, mediante le seguenti aree di intervento:

- > formativa-educativa: attivazione d'iniziative didattiche e corsi di aggiornamento per i soci e per i terzi, seminari, stage, laboratori, corsi teorici e pratici mirati sia alla formazione professionale e al perfezionamento del musicista, dell'artista, dell'attore, dell'animatore e operatore culturale, sia alla diffusione della cultura e della pratica artistica a livello anche amatoriale;
- > di promozione artistico-culturale: promuovere le attività musicali, teatrali, artistiche in genere mediante l'organizzazione di festival, stagioni concertistiche ecc., le attività di ricerca pedagogica, storica, musicologica mediante indagini sul vissuto culturale italiano e Abruzzese in particolare, e la diffusione dei materiali raccolti mediante pubblicazioni, convegni ecc.;
- > di consulenza artistico-culturale: prestazioni di servizi (organizzazione, direzione artistica, banca dati, ecc.), a favore di Enti pubblici e privati promotori di eventi culturali;
- > di organizzazione di viaggi e visite guidate sia in Italia che all'estero pre la partecipazione a iniziative artistico-culturali.

### Art. 3

Su delibera del Consiglio Direttivo, possono essere individuate sedi secondarie per lo svolgimento delle attività previste dallo Statuto.

## SOCI

### Art. 4

L'Associazione è costituita dalle seguenti categorie di soci: a) Soci Fondatori: coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo; b) Soci Ordinari: persone fisiche o enti che entrano a far parte dell'Associazione dopo la sua costituzione; c) Soci Onorari: l'assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, può chiamare a far parte dell'Associazione persone fisiche o Enti che, per ragioni di opportunità, particolare competenza o notorietà, conferiscano prestigio e rilevanza all'Associazione. Tali Soci possono essere esentati, a insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo, dal pagamento di qualsiasi onere sociale. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto. Nella fase costituente i soci fondatori entrano di diritto a far parte dell'Associazione. I soci ordinari entrano a far parte dell'Associazione a seguito di domanda scritta contenente generalità, professione, residenza, dichiarazione di accettazione delle norme del presente statuto, approvata all'unanimità dal Consiglio Direttivo. La presentazione della domanda dà diritto immediato a godere dei diritti previsti dallo statuto, fino alla prima riunione del Consiglio Direttivo che dovrà accettarla o respingerla. Ogni socio può recedere in ogni momento dall'Associazione previa comunicazione scritta, inviata al Consiglio Direttivo per raccomandata o racc. a mano,, e previo compimento di ogni obbligo sociale e artistico, fatti salvi i diritti maturati per le prestazioni rese. I soci che non rinnovano l'iscrizione mediante il versamento della quota sociale entro la data di convocazione dell'Assemblea annuale di approvazione del bilancio, sono considerati decaduti.

### Art. 5

I soci sono tenuti all'impegno nelle attività dell'Associazione, al versamento della quota associativa stabilita annualmente dall'assemblea, all'osservanza delle norme del presente statuto e di quant'altro deliberato dagli organi dell'Associazione.

### Art. 6

Può essere deliberata dal Consiglio Direttivo l'espulsione del socio che: a) non si adegui al presente Statuto, ai regolamenti interni, alle deliberazioni sociali o non adempia agli obblighi assunti nei confronti dell'Associazione; b) persegua interessi contrastanti con le finalità dell'Associazione; c) abbia compiuto atti lesivi nei confronti dell'Associazione o abbia nuociuto in qualche modo alla sua immagine. Il socio che si ritenga ingiustamente espulso può proporre ricorso al Collegio dei Proboviri, di cui all'art. 16 del presente statuto.

### Art. 7

I rapporti patrimoniali con l'Associazione non potranno essere differenziati tra i soci.

## ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

### Art. 8

Gli organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea dei soci
- Il Consiglio Direttivo
- Il Collegio dei Proboviri
- Il Collegio dei Sindaci-Revisori dei Conti

**Art. 9**

L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è composta da tutti i soci, purché in regola con il pagamento delle quote annuali; si riunisce ogni qualvolta sia convocata dal Consiglio Direttivo su iniziativa dello stesso o su richiesta di almeno un terzo dei soci; la sua convocazione e le sue deliberazioni saranno pubblicate mediante affissione alla bacheca sociale; le deliberazioni inoltre saranno riportate su apposito libro dei verbali. È presieduta dal Presidente dell'Associazione, in sua assenza dal vicepresidente, in subordine, da altro membro del Consiglio Direttivo; in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci; in seconda convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è valida qualunque sia il numero degli interventi; la seconda convocazione può aver luogo a partire da un'ora dopo la prima. Nessun socio può conferire delega ad altra persona per la partecipazione all'assemblea e per il voto.

**Art. 10**

In particolare l'Assemblea ordinaria: a) si riunisce almeno una volta l'anno per approvazione del bilancio, entro il 30 aprile; b) approva la relazione sull'attività svolta nell'anno sociale trascorso; c) approva le linee generali sul programma di attività per l'anno sociale in corso; d) elegge il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Sindaci-Revisori dei conti e il Collegio dei Proviviri.

**Art. 11**

L'Assemblea delibera in via straordinaria sulle modifiche dello Statuto, sullo scioglimento o liquidazione dell'Associazione e su contribuzioni straordinarie a favore dell'Associazione.

**Art. 12**

L'Assemblea delibera a maggioranza semplice. È richiesta la maggioranza dei due terzi dei presenti per le deliberazioni riguardanti l'elezione degli Organi dell'Associazione e per le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria.

**Art. 13**

Il Consiglio Direttivo è composto da 3 (tre) membri eletti fra i soci, e rimane in carica per tre anni. Il Consiglio elegge nel proprio seno il Presidente, il vicepresidente e il segretario. Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente ogni qualvolta venga convocato dal Presidente e straordinariamente su richiesta di un terzo dei consiglieri. Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo, sono completamente gratuite e saranno rimborsate le sole spese inerenti l'espletamento dell'incarico. Il Presidente coordina l'attività del Consiglio Direttivo, presiede l'assemblea, ha la rappresentanza legale e la firma sociale dell'Associazione a cura la contabilità dell'Associazione; il vicepresidente coadiuva il Presidente e ne fa le veci in sua assenza; il segretario tiene il libro dei verbali.

**Art. 14**

Al Consiglio Direttivo, su proposta dei suoi componenti per le rispettive competenze specifiche, spetta collegialmente la gestione tecnica, amministrativa e artistica dell'Associazione. In particolare il Consiglio Direttivo: a) convoca l'assemblea e ne predispone l'ordine del giorno, anche sulla base di proposte di singoli soci, e lo porta a conoscenza dei soci; b) delibera l'ammissione e l'espulsione dei soci; c) amministra i beni dell'Associazione, redige il bilancio e lo presenta all'assemblea, cura la tenuta dei libri sociali; d) formula eventuali regolamenti interni; e) redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto; f) cura l'esecuzione delle delibere assembleari.

**Art. 15**

Il Collegio dei Sindaci-Revisori dei Conti, è composto da tre membri, eletti dall'assemblea; elegge nel proprio seno un Presidente a dura in carica tre anni; esso predispone una relazione scritta che accompagna il rendiconto finanziario annuale e il bilancio di previsione.

**Art. 16**

Il Collegio dei Proviviri, è composto da tre membri; elegge nel proprio seno un Presidente e dura in carica tre anni; ad esso saranno sottoposte tutte le questioni disciplinari e le controversie tra i soci e tra gli organi dell'Associazione, con esclusione di ogni altra giurisdizione. I Proviviri giudicheranno "pro bono et aequo" senza formalità di procedura e il loro giudizio è inappellabile.

**BILANCIO E PATRIMONIO****Art. 17**

Il bilancio deve documentare le entrate e le uscite dell'Associazione. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare. L'eventuale avanzo di esercizio sarà accantonato per incrementare il patrimonio dell'Associazione. L'eventuale disavanzo dovrà essere coperto in eguale misura da tutti i soci; tuttavia un disavanzo di modesta entità potrà essere rimandato all'esercizio successivo. Il Consiglio Direttivo, in caso di necessità, può decidere di richiedere una contribuzione straordinaria da parte di tutti i soci in eguale misura.

**Art. 18**

Il patrimonio è costituito da: beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione, da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio, da eventuali erogazioni, contributi, donazioni o lasciti. Le entrate sono costituite: a) dalle quote sociali, ordinarie e straordinarie; b) da contributi ed erogazioni di Enti pubblici e privati, da introiti per servizi resi a terzi, da ogni altra entrata che concorra a incrementare l'attività sociale. Le somme versate per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso, con il divieto, inoltre, di distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitali durante la vita associativa, salvo il caso che tale distribuzione sia imposta dalla legge. Nulla è dovuto ai soci e ai componenti degli organi dell'Associazione per lo svolgimento delle attività previste dallo Statuto; tutti i soci, possono tuttavia ottenere rimborsi di spese sostenute nell'interesse dell'Associazione purché autorizzate dal Consiglio Direttivo.

**BILANCIO E PATRIMONIO****Art. 19**

La decisione di scioglimento dell'Associazione deve essere deliberata dall'Assemblea straordinaria. In caso di scioglimento l'assemblea delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, dedotte le passività, a finalità di utilità sociale ai sensi della legge 23.12.1996 n° 662.

**Art. 20**

Per quanto non previsto nel presente Statuto, s'intendono applicabili le norme del C.C. e della vigente legislazione.